

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis  
n. 59

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SIRCANA)

*approvata nella seduta del 1° febbraio 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PAR-  
LAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN RELAZIONE ALLE  
PATENTI DI GUIDA CHE COMPREDONO LE FUNZIONALITÀ DI  
UNA CARTA DEL CONDUCENTE (COM(2011) 710 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2012**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 710 definitivo,

considerato che esso è diretto a modificare la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, al fine di integrare in un unico documento la patente di guida e la carta tachigrafica del conducente prevista dal regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

ricordato che il regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce norme tecniche e istituisce le regole relative all'uso, all'omologazione, all'installazione e all'ispezione dei tachigrafi, e che la relativa proposta di regolamento COM(2011) 451 recante modifica dello stesso, insieme alla presente proposta di direttiva, costituisce un pacchetto legislativo volto a migliorare l'applicazione delle norme sociali, nonché a ridurre gli oneri amministrativi del settore, migliorando le caratteristiche tecniche e l'efficienza dei tachigrafi;

considerato che l'unione delle funzionalità della carta del conducente e della patente di guida in un unico documento, che verrebbe introdotto a partire dal 19 gennaio 2018, ha lo scopo di rendere più affidabile il sistema di controllo tachigrafico, riducendo l'uso fraudolento che caratterizza attualmente la carta del conducente, in quanto i fenomeni di frode risultano meno frequenti nell'utilizzo della patente di guida che nell'utilizzo della carta del conducente;

considerato, infine, che la suddetta unione comporterebbe la diminuzione degli oneri amministrativi per i conducenti impegnati nel trasporto su strada di merci e passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, poiché questi non dovranno più richiedere e possedere due documenti distinti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire, *inter alia*, norme comuni applicabili ai trasporti internazionali, le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati singolarmente, dato il carattere transnazionale dei trasporti stradali su cui incide la proposta;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto – analogamente alla proposta di regolamento COM(2011) 451 relativa all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada – essa non va al di là dell'obiettivo di migliorare le norme sociali e di ridurre gli oneri amministrativi legati al sistema tachigrafico;

si rileva che la presente proposta non ha effetto sulle patenti di guida di soggetti privati, ma unicamente sulle patenti dei conducenti impegnati nel trasporto su strada di merci e passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, e che l'abbinamento dei due documenti – carta tachigrafica e patente di guida – non pregiudicherà i diritti e gli obblighi connessi con le autorizzazioni amministrative relative al possesso della patente di guida e della carta del conducente;

si ribadisce l'apprezzamento, già espresso nel Doc. XVIII-bis, n. 58, relativo alla proposta di regolamento COM(2011) 451, per la proposta della Commissione europea di unificare le funzionalità della carta del conducente e della patente di guida in un unico documento, in quanto tale integrazione consentirà di aumentare la sicurezza del sistema tachigrafico e di arginare il fenomeno dell'utilizzo fraudolento della carta del conducente, nonché di ridurre l'onere amministrativo che grava sugli stessi conducenti.

